PROVVIDENZE A FAVORE DELLA RIPARAZIONE NAVALE

Art. 1

Contributo per lavori diversi dalla costruzione navale

Per i lavori di riparazione navale, manutenzione di apparati motori marini, nonche' trasformazione e modificazione di unita' di stazza lorda inferiore a 1.000 tonnellate, puo' essere concesso alle imprese assuntrici dei lavori medesimi, iniziati nel periodo dal 1 gennaio 1981 al 31 dicembre 1983, un contributo pari al 10 per cento del relativo prezzo. Per le imprese ubicate nel Mezzogiorno la suddetta aliquota e' elevata di 5 punti percentuali. Sono esclusi dai benefici i lavori che risultino inferiori ad un importo di 80 milioni di lire. Il contributo e' decrescente nella misura dell'1,5 punti percentuali all'anno. Il Ministro della marina mercantile con decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, tenuto conto dell'andamento delle commesse, puo' elevare detta percentuale.

Versione in vigore dal 9 settembre 1982, non più in vigore dal 20 aprile 1985 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvidenze a favore della riparazione navale
Estremi	Legge 14 agosto 1982, n. 598
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 agosto 1982

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvidenze-a-favore-della-riparazione-navale/art-1-contributo-per-lavori-diversi-dalla-costruzione-navale/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it